

STATUTO

ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA CARDUCCI 32

Numero REA: MI - 2553934

Codice fiscale: 10744300962

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" del n. 4969/2341 di repertorio

STATUTO DI ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE S.R.L.

Articolo 1. Denominazione. È costituita, ai sensi del D.Lgs 112/2017, una società a responsabilità limitata denominata

"ITINERARI PARALLELI IMPRESA SOCIALE S.R.L."

Articolo 2. Sede. La società ha sede in Milano. Sedi operative potranno essere aperte in Italia, su decisione dell'organo amministrativo.

Articolo 3. Durata. La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 4. Oggetto. La società intende occuparsi di contenuti urbani, economico sociali, culturali e ambientali contribuendo all'innovazione dei territori e delle comunità. Essa non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e culturale attraverso l'esercizio in via stabile e principale di attività di impresa di interesse generale, operando nei settori previsti dall'articolo 2, comma 1 del D.Lgs 112/2017 I settori di attività in cui la società intende operare per il perseguimento delle proprie finalità sono:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al D.Lgs 112/2017;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Le attività elencate saranno svolte in via prevalente.

La società potrà svolgere attività diverse, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3 del D.Lgs 112/2017.

La società può altresì esercitare attività di impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, occupando, nei limiti posti dalla normativa, soggetti di cui all'art. 2 comma 4 del D.Lgs. 112/2017. In tale ambito essa potrà svolgere qualsiasi attività che il Consiglio di Amministrazione riterrà conforme agli scopi e ai fini sociali della impresa sociale stessa.

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto della legge e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie.

Articolo 5. Capitale. Il capitale sociale è di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero).

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli artt. 2481 ss. c.c.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, non potrà in nessun caso essere superiore di quattro punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Articolo 6. Domiciliazione. Il domicilio dei soci, del Consiglio di Amministrazione, dei Sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7. Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

PRELAZIONE

Il socio che intende vendere o comunque trasferire a titolo oneroso la propria partecipazione, o parte di essa, dovrà darne comunicazione al Consiglio di

Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Il Consiglio di Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della raccomandata o della PEC, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

- a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al Consiglio di Amministrazione la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata o PEC consegnata alle poste non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui il Consiglio di Amministrazione avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata o PEC da inviarsi entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Per trasferimento si intende quello per atto tra vivi; sono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a mero titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario. Nel caso in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo in denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore. In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico arbitratore, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede la società, su richiesta della parte più diligente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Il diritto di prelazione non spetta per il caso di costituzione di pegno od usufrutto.

GRADIMENTO

Le partecipazioni possono, inoltre, essere trasferite per atto tra vivi solo previa espressione di gradimento da parte di tutti gli altri soci, da richiedersi e rilasciarsi mediante il procedimento prima indicato.

Nel caso in cui taluno dei soci non si pronunci circa la richiesta di trasferimento, il suo consenso si intenderà prestato.

Spetta il diritto di recesso previsto dall'art. 2469 secondo comma del codice civile. Il recesso non può essere esercitato prima che siano trascorsi due anni dalla costituzione della società.

Nell'ipotesi di trasferimento, eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Articolo 8. Morte del socio. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso della partecipazione in conformità a quanto disposto dal successivo art. 10.

Articolo 9. Recesso. Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni indicate nell'art. 2473 c.c., nel caso di aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, di cui all'art. 2481 bis c.c., nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater c.c., qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata A/R, inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Articolo 10. Liquidazione delle partecipazioni. Nelle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9, sarà rimborsato al socio o ai suoi eredi il capitale versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti previsti per l'aumento gratuito del capitale sociale al successivo articolo 31.

Articolo 11. Unico socio. Quando l'intera partecipazione appartiene a un solo socio persona giuridica, o si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, il Consiglio di Amministrazione o l'unico socio, devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 2470 c.c.

Qualora venisse meno la pluralità dei soci persone fisiche, essa va senza indugio ricostituita, salvo incorrere nella perdita di qualifica di impresa sociale ai sensi dell'articolo 17, comma 8 del D.Lgs 112/2017.

Articolo 12. Amministratori. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) composto da due a undici membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, un componente del Consiglio di Amministrazione deve essere nominato da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel

regolamento di cui all'articolo 32.

I membri del CdA devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Relativamente al requisito della professionalità, essi devono aver maturato un'esperienza almeno triennale quali volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo di lucro. Per quanto riguarda il requisito dell'onorabilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2008 n.99.

Il requisito dell'Indipendenza si intende mancante nel solo caso in cui un membro del Consiglio di Amministrazione sia membro del Consiglio di Amministrazione di società di capitali eventualmente socia della società. Non si applica ai membri del Consiglio di Amministrazione il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

Il Presidente della società non può essere un rappresentante di società costituita da un unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

Articolo 13. Durata della carica, revoca, cessazione. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili.

La cessazione del CdA per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori in carica convocano senza indugio l'assemblea dei soci per la loro sostituzione.

Articolo 14. Consiglio di Amministrazione. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente; a esso spetta convocare il Consiglio, fissarne l'ordine del giorno, coordinarne i lavori e provvedere affinché tutti i membri siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Presidente può convocare il Consiglio quando lo ritiene opportuno; deve inoltre convocarlo quando lo richiede almeno un quarto dei Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i membri, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo, compresi quelli telematici, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il CdA si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del CdA e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi, se

nominati.

Le riunioni del CdA si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le decisioni consultive e autorizzative possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione anche mediante consultazione scritta, mediante la proposta di uno o più Consiglieri che deve essere inviata a tutti i componenti del Consiglio, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione. Nella proposta dovranno risultare con chiarezza l'argomento in oggetto, le ragioni e quanto necessario ad assicurare una completa informazione sulla decisione da trattare, nonché l'esatto testo delle deliberazioni da adottare. Spetta al Presidente, ricevute, da parte del proponente, le prove dell'avvenuto ricevimento della proposta alla totalità dei Consiglieri, raccogliere le risposte dei singoli (da far pervenire entro un periodo di tempo compreso tra i 7 e i 30 giorni), che dovranno essere messe in calce al documento ricevuto e che dovranno esprimere una approvazione, un diniego o una astensione espressa. Il Presidente comunicherà poi gli esiti della consultazione e ne farà trascrivere i risultati nel verbale che avrà la data dell'ultima risposta pervenuta. Restano escluse da tale procedimento le operazioni indicate all'ultimo comma dell'art. 2475 del Codice Civile.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente all'interno del Consiglio di Amministrazione, che dovrà essere trascritto nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15. Poteri del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della società e può delegare parte dei suoi poteri a un comitato esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, quinto comma, c.c.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 16. Rappresentanza. La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 17. Compensi degli Amministratori.

L'assemblea può deliberare l'attribuzione di un compenso ad amministratori e sindaci, entro i limiti previsti in enti che operano in analoghi settori e condizioni.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Articolo 18. Organo di controllo.

La società deve nominare uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2 e 2399 del codice civile.

Nel caso in cui la società superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

In caso di superamento di due dei limiti indicati all'articolo 2435-bis, primo comma, del codice civile ridotti della metà, il Sindaco Unico o un componente del Collegio Sindacale devono essere nominati da parte dei lavoratori, con le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 32.

Articolo 19. Composizione e durata.

I Sindaci sono nominati dai soci. Laddove i soci stabiliscono che l'Organo di Controllo debba assumere natura collegiale, esso è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Anche il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il

collegio è stato ricostituito.

I Sindaci sono rieleggibili.

Il loro compenso è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio ed entro i limiti di cui all'articolo 17.

Si applicano al Collegio Sindacale e al Sindaco Unico le norme previste dagli artt. 2397 s.s. c.c.

Articolo 20. Cause di ineleggibilità e di decadenza. Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

Articolo 21. Cessazione dalla carica. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa del Consiglio di Amministrazione, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 22. Competenze e doveri dell'Organo di Controllo. I sindaci o hanno i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c.

Essi, inoltre, esercitano i compiti di monitoraggio delle finalità sociali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 del D.Lgs 112/2017.

In particolare, attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9 del D.Lgs 112/2017.

Del monitoraggio dovrà essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

I Sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine essi possono chiedere al CdA notizie.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2406, 2407 e 2408, comma 1, c.c.

Nel caso in cui il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico esercitino il controllo contabile sulla società, ad esso si applicano le norme previste per il revisore in materia di società per azioni.

Delle riunioni del collegio o dell'attività del Sindaco Unico deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico e sottoscritto dagli intervenuti. Qualora l'Organo di Controllo abbia natura collegiale, le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del

Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 23. Decisioni dei soci. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o il numero di soci che rappresenta almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili;
- b) l'approvazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 112/2017;
- c) la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- d) la nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale ove previsto o dei revisori;
- e) le modificazioni dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- h) la proposta di ammissione a procedure concorsuali e la decisione di emettere titoli di debito.

Articolo 24. Diritto di voto. Hanno diritto di voto i soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 25. Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto. Salvo quanto previsto nel successivo art. 26, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta anche per via telematica ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, predisposti in ogni caso dal Consiglio di Amministrazione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione raccogliere i consensi scritti ricevuti e

comunicarne i risultati a tutti i soci, Sindaci e revisori, se nominati, indicando:

*i soci favorevoli, contrari o astenuti con il capitale da ciascuno rappresentato;

*la data in cui si è formata la decisione, che coincide con lo spirare del termine di 30 giorni, o con lo spirare del diverso termine indicato nel testo della decisione per la conclusione del procedimento di cui sopra;

*eventuali osservazioni o dichiarazioni, relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Tutti i documenti trasmessi alla sede della società relativi alla formazione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società, unitamente al libro delle decisioni dei soci.

Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 26. Assemblea dei soci. Nel caso le decisioni abbiano a oggetto le materie indicate nel precedente art. 23, lettere e), f) e g) nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge dal presente statuto, o nei casi decisi dall'assemblea stessa a maggioranza qualificata oppure quando lo richiedono uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata o PEC, ovvero con qualsiasi altro mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri del

Consiglio di Amministrazione e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se il Consiglio di Amministrazione o i Sindaci, se nominati, non partecipano all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 27. Svolgimento dell'assemblea. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta ai sensi del precedente art. 26, u. c.) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 28. Deleghe. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da un altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 29. Verbale dell'assemblea. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 30. Quorum costitutivi e deliberativi. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza del numero di soci tale da rappresentare almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art. 23, lettere d), e) ed f) è comunque richiesto il voto favorevole di un numero di soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale. Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 c.c. è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso), si applica l'art. 2368, comma 3, c.c.

Articolo 31. Bilancio e utili. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere presentato ai soci, da parte del Consiglio di Amministrazione, per l'approvazione da parte dell'assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

Entro il 30 (trenta) di giugno di ogni anno, deve essere convocata l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio precedente. Nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, il bilancio può essere presentato ai soci, per l'approvazione, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il Consiglio di Amministrazione, in tal caso, sono tenuti a segnalare, nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto

del capitale, verranno accantonati a riserva destinata allo svolgimento dell'attività statutaria o a incremento del patrimonio.

In nessun caso possono essere distribuiti utili, anche in forma indiretta, nonché fondi o riserve comunque denominati in favore di soci, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti degli organi sociali, partecipanti, lavoratori o collaboratori, anche in caso di recesso o di scioglimento individuale del rapporto, salvo quanto indicato nel successivo capoverso ed espressamente previsto dalla legge.

La società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale

Articolo 32. Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alle attività. Il Consiglio di Amministrazione redige un regolamento, da sottoporre all'assemblea per l'approvazione, nel quale prevede adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati all'attività della società.

In occasione dell'assemblea annuale di approvazione del bilancio, sono convocati, senza diritto di voto, rappresentanti dei lavoratori e degli utenti, individuati con regolamento di cui al comma precedente.

Articolo 33. Scioglimento e liquidazione. La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c. Si applicano le norme degli articoli 2484 ss. c.c.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 2492 c.c., in qualsiasi caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 31, è destinato ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni.

Articolo 34. Clausola compromissoria. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al

rapporto sociale, a eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni dell'arbitro.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 9.

F.to Maria Cristina Alga
F.to Tomaso Boyer
F.to Sergio Galasso
F.to Roberto Greco
F.to Jacopo Gottlieb
F.to Mara Loro
F.to Enrico Marzo
F.to Michieletti Federica
F.to Ilaria Maria Morganti
F.to Carlo Saggio notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE
REDATTO SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 23,
COMMI 3, 4 E 5 DEL D.LGS 82/2005, AD USO REGISTRO IMPRESE.
IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007
MEDIANTE M.U.I. (MODELLO UNICO INFORMATICO)
Milano, 21 marzo 2019